



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Oggetto: *Selezione per 80 posti di Tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013, da svolgere presso la Corte Suprema di cassazione.*

BANDO 2025

Ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e succ. modificazioni, è indetta la procedura **Bando 2025** per la selezione di 80 tirocinanti per lo *STAGE* presso la Corte Suprema di cassazione.

La domanda deve essere inserita entro il **10 maggio 2025** - data a cui è necessario possedere i requisiti di ammissione previsti dalla legge che sono integralmente richiamati quali condizioni di ammissione al Tirocinio; i requisiti in possesso al momento della scadenza del bando saranno quelli considerati per la formazione della graduatoria - esclusivamente sulla piattaforma tirocini del Ministero della Giustizia dall'aspirante al tirocinio, provvedendo a riempire tutti i campi previsti, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.

L'aspirante consente al trattamento dei dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedurali del bando di tirocinio, tra le quali la pubblicazione della graduatoria degli aspiranti provvisoria e definitiva sul sito web della Corte di cassazione.

Subito dopo l'inserimento della domanda sulla piattaforma l'aspirante trasmette il certificato universitario con la durata del corso di laurea, il voto di laurea e i voti conseguiti negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, con mail inviata all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it, nella quale va precisata la data e il numero ID identificativo dell'avvenuto inserimento della domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Tale comunicazione rileva anche ai fini dell'ammissione da parte del Ministero della giustizia alla borsa di studio.

I Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale, e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno

superato tutti gli esami previsti, che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);

- abbiano riportato una media aritmetica di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo (nel caso l'esame fosse suddiviso in due parti, si procederà alla media aritmetica dei due voti parziali; la media aritmetica non va arrotondata e rispetto alla stessa non rileva la lode), ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non abbiano compiuto i trenta anni di età alla data di scadenza del bando.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, il conseguimento della laurea, la media aritmetica dei punteggi conseguiti negli esami indicati dalla legge, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo abbiano completato, lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio. Qualora in sede di presa di possesso, non vengano coperti tutti i posti messi a concorso, si procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

Modalità di svolgimento del tirocinio

Il periodo di formazione teorico – pratico presso la Corte di cassazione avrà la durata complessiva di diciotto mesi, dal **26 maggio 2025 al 26 novembre 2027**, salvo differimento dell'inizio del tirocinio per esigenze dell'Ufficio.

I Tirocinanti compongono l'UPP delle sezioni civili e penali della Corte alle quali sono assegnati.

Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato *Tutor*, svolgano le attività dell'UPP coerenti con la formazione teorico-pratica oggetto del Tirocinio.

Il Tirocinio sarà coordinato da due magistrati della Corte, uno per il settore civile e uno per il settore penale, e si svolgerà con la supervisione del Segretariato generale, e nel rispetto del Regolamento del Tirocinio presso la Corte di cassazione, che si allega.

I Tirocinanti sono assegnati alle Sezioni, con affidamento ai relativi magistrati Tutor che si siano resi disponibili o al Presidente della Sezione, in raccordo con il Coordinatore dell'UPP sezionale.

Nell'arco del periodo di tirocinio i Tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita della Corte.

I Tirocinanti svolgono con il magistrato Tutor e nell'UPP attività preparatorie utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, e provvedono, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle

relazioni per i provvedimenti e all'attività di supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, secondo l'organizzazione e le attività dell'UPP sezionale.

Potranno collaborare con il C.E.D. (Centro elettronico di documentazione), con l'U.R.I. (Ufficio Relazioni internazionali), con l'U.I.C. (Ufficio innovazione), con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione, con il Gruppo di lavoro per l'attuazione dei protocolli con la CEDU e la Corte di Giustizia.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

L'ammissione alla borsa di studio è di esclusiva competenza del Ministero della giustizia alle condizioni dallo stesso stabilite ed esula dalle competenze di questa Corte.

Non è prevista da parte della Corte, che non dispone di mezzi finanziari, alcuna copertura assicurativa né per le malattie e gli eventuali infortuni eventualmente subiti dai tirocinanti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, né per eventuali danni causati a persone o cose; pertanto a tale copertura assicurativa dovranno provvedere, a propria responsabilità, personalmente i tirocinanti.

Diritti ed obblighi dei tirocinanti.

I tirocinanti dovranno seguire in presenza le attività in Corte per almeno due giorni a settimana. Le modalità della partecipazione in presenza saranno definite nel Piano generale di Tirocinio.

Hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale né pratica forense presso le Sezioni della Corte di cassazione.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio, nonché delle direttive degli affidatari.

Dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Atteso che il positivo completamento del tirocinio può costituire titolo o attribuire punteggi aggiuntivi utili per la partecipazione a numerosi concorsi pubblici, eventuali attività contestuali allo svolgimento del tirocinio (quali il dottorato di ricerca, proseguire il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali) sono consentite, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto o modificato in ogni momento dalla Prima Presidente, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione

giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Suprema Corte ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione, nonché ai corsi di formazione loro dedicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di password provvisorie per tutta la durata del tirocinio.

Esito del Tirocinio.

I tirocinanti sono soggetti a valutazione semestrale. I tutor per il tramite del Presidente titolare della Sezione trasmettono le relazioni periodiche al Segretariato generale per l'inoltro ai Coordinatori.

Eventuali criticità formeranno oggetto di tempestiva segnalazione da parte degli affidatari ai magistrati coordinatori del tirocinio in vista delle opportune iniziative formative di loro competenza.

Al termine del periodo formativo il magistrato affidatario e il magistrato Coordinatore del settore redigono una relazione sull'esito del complessivo periodo di formazione e la trasmettono al Segretariato generale che coadiuva la Prima Presidenza nelle attività preparatorie al rilascio dell'“Attestato di positivo svolgimento del Tirocinio” da parte della Prima Presidente.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013, secondo le discipline dei singoli istituti.

Tempi della procedura

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati devono inserire la domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia entro il 10 maggio 2025.

Dopo l'inserimento della domanda sulla piattaforma, va trasmesso il certificato universitario con la durata del corso di laurea, il voto di laurea e i voti conseguiti negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, con mail inviata all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it ove va precisata la data e il numero ID identificativo dell'avvenuto inserimento della domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della Corte di cassazione (www.cortedicassazione.it) **il 15 maggio 2025**, salvo differimento

per esigenze dell'Ufficio.

A decorrere da questa data gli interessati **avranno tre giorni** di tempo per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria da far pervenire nel termine all'indirizzo mail tirocini.cassazione@giustizia.it.

La graduatoria definitiva degli ammessi al tirocinio verrà pubblicata **il 22 maggio 2025** sul sito internet della Corte, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione al tirocinio all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato nella domanda.

Il tirocinio avrà inizio il **26 maggio 2025** salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio, in presenza di documentate ragioni di forza maggiore.

Gli ammessi, che non si presentano alla data comunicata per l'immissione nel Tirocinio, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti, come coloro che rinuncino, mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei con immissione in possesso **il 9 giugno 2025**, salvo differimento per ragioni d'ufficio.

Si dispone la pubblicazione del Bando 2025 sul sito web della Corte di cassazione a cura del CED.

Roma, **10 APR. 2025**

La Prima Presidente

Margherita Cassano

